



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

INTIMANTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

INTIMATA

Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED],
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che parte intimante ha rinunciato nella presente sede alla domanda relativa all'immobile ad uso abitativo;

considerato, quanto all'immobile ad uso commerciale, che "il pagamento dei canoni, anche se intervenuto dopo la notifica dell'intimazione, impedisce l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc anche nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione;" applicandosi l'art. 663 cpc, comma 3 (cfr. Cass. civ. n. 13248/2010; v. anche Cass. civ. n. 28502/2018; Tribunale L'Aquila n. 714/2012);

considerato che la dichiarazione di persistenza della morosità richiesta ex art. 663 cpc comma 3 si riferisce a quella indicata in intimazione (cfr. R. NARDONE, La convalida dello sfratto, Milano, Giuffrè, 2022, pag. 214: "il concetto stesso di "persistenza" comporta il riferimento alla morosità che esisteva al momento in cui è stato notificato lo sfratto, e che continua ad esistere all'udienza di convalida.") e non a quella verificatasi successivamente;

rilevato che nella specie la morosità che esisteva al momento in cui è stato notificato lo sfratto, con riferimento all'immobile ad uso non abitativo, è stata sanata;

ptm

respinge l'istanza ex art. 665 cpc;

assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre la mediazione obbligatoria in materia locatizia;

assegna alle parti i seguenti termini perentori ex art. 426 cpc per il deposito di memorie integrative e documenti: sino [REDACTED] per parte intimante e sino al [REDACTED] per parte intimata;

rinvia la causa all'udienza ex art. 420 cpc del [REDACTED] alle ore [REDACTED]

Si comunichi.

Monza, 25 maggio 2023

Il Giudice
dott. Ilaria Bertolozzi